

STATUTO

**CASA SAN GIUSEPPE -
IMPRESA SOCIALE ONLUS
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA CORSO ITALIA 281

Numero REA: TA - 250527

Codice fiscale: 03408340739

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	IMPRESA SOCIALE	
	Articolo 1 Denominazione	
	1. La società è denominata: "CASA SAN GIUSEPPE - IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L." ed è costituita nel rispetto ed in osservanza del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e delle vigenti disposizioni di legge.	
	Articolo 2 Oggetto	
	2.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.	
	2.2 La società, per il perseguimento delle suddette finalità svolgerà, a livello nazionale e internazionale, le seguenti attività ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017, lettere:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed interventi, servizi, e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di case di riposo e centri di assistenza sociale, residenziale e non residenziale;	

	b) interventi e prestazioni sanitarie; realizzazione e/o	
	gestione di strutture operative funzionali all'erogazione di	
	prestazioni sanitarie di diagnosi e cura con riferimento a	
	qualsivoglia branca specialistica medica o paramedica,	
	strutture di riabilitazione motoria, centri e stabilimenti	
	per il benessere fisico, case di cura, ambulatori	
	polispecialistici;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al dpcm del 14	
	febbraio 2001;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa, in particolare nel campo dei servizi sociali,	
	socio-sanitari e sanitari.	
	2.3 La società potrà compiere, in via residuale, tutte le	
	operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie,	
	mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo	
	necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o	
	regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che	
	richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.	
	Articolo 3 Sede	
	3. La società ha sede legale nel Comune di Taranto .	
	Articolo 4 Durata	
	4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre	
	2083 ; con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci	

	potranno essere deliberati l'anticipato scioglimento o la	
	proroga della durata.	
	Articolo 5 Capitale e altre risorse finanziarie	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila	
	virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, nel rispetto di	
	quanto previsto dalla legge in tema di conferimenti in	
	natura.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche	
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli	
	aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante	
	offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal	
	caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione	
	il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
	presso la sede sociale della documentazione prevista	
	dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione	
	dell'assemblea.	
	5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o	
	senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo	
	oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative	
	vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano	

	la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante	
	deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito,	
	anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle	
	condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3	
	del d.lgs. 112/2017.	
	La delibera di emissione, che deve risultare da verbale	
	redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel	
	registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le	
	condizioni, comprese le modalità di rimborso.	
	Articolo 6 Domiciliazione	
	6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la	
	società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.	
	6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di	
	controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti	
	con la società, è quello dagli stessi comunicato al Registro	
	Imprese.	
	Articolo 7 Alienazione e trasferimento delle quote di	
	partecipazione - Ammissione di nuovi soci - Esclusione dei	
	soci	
	7.1. L'alienazione della quota a non soci e l'ammissione di	
	nuovi soci sono ammesse, in ogni caso, solo con il benessere	
	dell'organo amministrativo nei limiti di legge e di cui	
	infra. Il socio che intende alienare la propria quota di	
	partecipazione deve darne comunicazione all'organo	

	amministrativo ed agli altri soci risultanti dal Registro	
	Imprese con lettera raccomandata A/R ovvero pec, indicando	
	il corrispettivo per la cessione della alienanda quota, al	
	fine di consentire agli altri soci l'esercizio del diritto	
	di prelazione all'acquisto, a parità di condizioni ed in	
	proporzione alla partecipazione posseduta, da esercitarsi	
	entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione	
	della lettera raccomandata o della pec di cui al presene	
	capoverso.	
	7.2. Ove i soci non esercitino il diritto di prelazione	
	entro il detto termine, il provvedimento dell'organo	
	amministrativo che concede o nega l'autorizzazione	
	all'alienazione della quota al terzo deve essere comunicato	
	al socio alienante entro i successivi quindici giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà istruire la pratica per	
	l'ammissione del nuovo socio rispettando sia il principio	
	del contraddittorio che il principio di non discriminazione	
	ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 112/2017, valutando la	
	compatibilità e il convincimento del potenziale nuovo socio	
	in ordine ai valori dell'impresa sociale ed in particolare	
	in relazione allo scopo e all'oggetto sociale.	
	7.3. Per essere ammessi nell'ambito della società, gli	
	aspiranti soci non devono aver subito condanna ad una pena	
	che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici. In caso di rigetto della domanda di ammissione,	

	l'organo amministrativo deve motivare la decisione di	
	rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla	
	all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro	
	trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea	
	dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della sua prima	
	successiva riunione.	
	7.4. L'esclusione dei soci può avere luogo per gravi	
	inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o	
	dal contratto sociale o dai regolamenti interni ovvero per	
	la condanna ad una pena che importi l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici. L'esclusione è deliberata,	
	secondo il principio di non discriminazione, dall'assemblea	
	dei soci con la maggioranza indicata all'art. 21 del	
	presente statuto, su iniziativa dell'organo amministrativo	
	che deve provvedere alla relativa convocazione	
	dell'assemblea medesima.	
	Articolo 8 Morte del socio	
	8. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a	
	causa di morte, fermo quanto previsto al precedente articolo	
	7.	
	Articolo 9 Recesso	
	9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto	
	di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si	

	applicano le disposizioni di legge in tema di società a	
	responsabilità limitata.	
	Al socio receduto è ammesso il rimborso del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui all'art. 22.	
	Articolo 10 Amministrazione 10.1 Fatto salvo quanto previsto	
	nell'art. 23.3, la società può essere amministrata, con	
	delibera approvata dall'assemblea dei soci, da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della	
	nomina.	
	10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo	
	8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di	
	amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3	
	del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità,	
	professionalità e indipendenza:	
	a. non aver subito una condanna con sentenza anche non	
	passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione	
	della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero	
	un decreto penale di condanna per delitti che incidono	
	sull'etica professionale e sulla onorabilità;	
	b. non essere stati condannati a una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero	
	dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;	
	c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei	

	settori di attività della società e in generale nell'ambito	
	dell'economia sociale o di impatto;	
	d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti	
	dell'organo di controllo o revisione.	
	10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di	
	concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..	
	Articolo 11 Durata della carica, revoca, cessazione degli	
	amministratori	
	11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli	
	amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	successiva assemblea.	
	Articolo 12 Consiglio di amministrazione	
	12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un Presidente, nel rispetto di quanto previsto	
	all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.	
	12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono	
	essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	

	12.3 La procedura di consultazione scritta, o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto non è	
	soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti	
	dagli amministratori devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
	stessa.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società.	
	Articolo 13 Adunanze del consiglio di amministrazione	
	13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca	
	il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga	
	necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta	
	scritta almeno due dei consiglieri in carica o l'organo di	

	controllo o il revisore, se nominato, con lettera	
	raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia.	
	13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si	
	reputa regolarmente costituito quando intervenga la	
	maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di	
	controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano	
	stati preventivamente informati della riunione.	
	13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione	
	audio-video collegati, alle seguenti condizioni, di cui si	
	darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Articolo 14 Poteri dell'organo amministrativo - Delegati	
	14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società, fatta eccezione per il	
	compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la	
	preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:	
	- acquisto e alienazione di beni immobili nonché	
	costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali	
	immobiliari;	
	- cessione a terzi sia in proprietà che in affitto	
	dell'azienda sociale o di rami della stessa;	
	- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché	
	rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni	
	di terzi;	
	- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto	

	forma di apertura di credito.	
	14.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri ad amministratori delegati,	
	precisandone le specifiche attribuzioni all'atto della	
	delega.	
	In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei	
	commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non	
	possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'articolo 2475, comma quinto c.c.	
	14.3 Possono essere nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, previa delibera conforme del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	14.4 All'Impresa Sociale è vietata:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci o altre	
	cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività	
	svolta o comunque ai livelli di mercato;	
	- la corresponsione ai lavoratori di compensi superiori	
	oltre il 40% (quaranta per cento) ai contratti di lavoro;	
	- la remunerazione sopra mercato di strumenti finanziari;	
	- l'acquisto di beni o servizi oltre il prezzo di mercato;	
	- la cessione di beni o servizi a soci a condizioni	
	inferiori a quelle di mercato.	
	Articolo 15 Rappresentanza	
	15.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente	

	del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro	
	attribuiti.	
	15.2 La rappresentanza della società spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	15.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta	
	al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori	
	e agli eventuali altri componenti il collegio di	
	liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di	
	nomina.	
	Articolo 16 Compensi degli amministratori	
	16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2,	
	lett. a) del D.Lgs n. 112/2017, i soci possono inoltre	
	assegnare agli amministratori una indennità annuale in	
	misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili	
	netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per	
	il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione	
	dei soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14.4.	
	16.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro	
	compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento della nomina, nel rispetto di quanto previsto	
	all'art. 14.4.	

	Articolo 17 Organo di controllo interno e revisione legale	
	dei conti	
	17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, l'assemblea	
	dei soci nomina l'organo di controllo interno.	
	17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma	
	2, e 2399 del codice civile.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	17.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed	
	attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle Linee Guida di cui all'articolo 9, comma 2	
	della detta normativa. Il bilancio sociale dà atto degli	
	esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad	

	atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento	
	ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle	
	operazioni o su determinati affari.	
	17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la	
	revisione legale dei conti della società può essere	
	esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili	
	disposizioni di legge, da un revisore legale o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro,	
	ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.	
	17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435 bis del codice civile, la revisione	
	legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro,	
	o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori	
	legali.	
	17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione	
	collegiale possono svolgersi mediante mezzi di	
	telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le	
	riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 18 Decisioni dei soci	
	18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	

	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al	
	Registro delle Imprese competente.	
	Articolo 19 Assemblea	
	19.1 L'assemblea può essere convocata da ciascun	
	amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di	
	posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dal Registro Imprese almeno otto giorni	
	liberi prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e	
	può prevedere l'eventuale seconda convocazione.	
	19.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale, purché in Italia.	
	19.3 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata,	
	anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale, in proprio o per	
	delega, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 20 Svolgimento dell'assemblea	
	20.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona	
	designata dagli intervenuti.	

	20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante	
	mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto	
	per le riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene	
	svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il	
	soggetto verbalizzante.	
	20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non	
	socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla	
	società. Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà.	
	20.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo	
	ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.	
	Articolo 21 Quorum	
	21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	del capitale sociale.	
	21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti	
	attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i	
	soci.	
	21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole	
	compromissorie devono essere approvate con il voto	

	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due	
	terzi del capitale sociale.	
	21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni,	
	richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Articolo 22 Bilancio e utili	
	22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed	
	alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo	
	2364 c.c.	
	22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli	
	utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per	
	almeno il 50% (cinquanta per cento), allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A	
	tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto,	
	fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti	

	di cui al successivo art. 22.4.	
	22.4 La società può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ROI) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale;	
	c) una quota non superiore al 3% (tre per cento) degli utili	
	netti annuali (al netto delle perdite maturate degli anni	
	precedenti) ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle	

	imprese sociali istituiti dalla Fondazione Italia Sociale o	
	da altri enti.	
	22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il	
	bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs.	
	112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso	
	il Registro delle Imprese e pubblicato nel proprio sito	
	internet della società.	
	Articolo 23 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività	
	23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà	
	predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per	
	disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori	
	e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati	
	alle attività della società, al fine di porre in grado tali	
	soggetti di esercitare un'influenza sulle decisioni	
	dell'impresa sociale.	
	23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite	
	loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di	
	voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione	
	del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai	
	contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che	
	riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.	
	23.3 In caso di superamento da parte della società di due	
	dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis	

	del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori	
	la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e	
	dell'organo di controllo.	
	23.4 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato.	
	Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa	
	non potrà essere superiore a quello dei lavoratori; le loro	
	prestazioni di attività possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti. I volontari sono iscritti in apposito	
	registro. I volontari dovranno essere assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività svolta dalla società, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Articolo 24 Trasformazione, fusione, scissione, cessione	
	d'azienda	
	24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e	
	cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12	
	del d.lgs. 112/2017.	
	Articolo 25 Scioglimento e liquidazione	
	25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	

	verificarsi.	
	25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo,	
	dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti	
	ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo	
	16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.	
	Articolo 26 Clausola compromissoria	
	26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o	
	fra essi e la società, incluse le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e organo di controllo o	
	revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per	
	questioni attinenti al rapporto sociale in materia di	
	diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro	

	o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente	
	della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio	
	competente avuto riguardo alla sede legale della società, su	
	istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.	
	26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di	
	un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima	
	presenta l'istanza per la nomina.	
	26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati	
	sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo	
	stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in	
	contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso	
	la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede	
	legale della società.	
	26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente,	
	secondo diritto.	
	26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri	
	dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad	
	una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.	
	26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al	
	momento della domanda s'intende integralmente accettato con	
	l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle	
	cariche sociali.	
	Articolo 27 Disposizioni applicabili	
	27. All'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili	
	con le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, le	

25 di 26

[illegible]